

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FIDA PASCOLI

Approvato con del. consiliare num11 del 17.04.2016

ART 1 : AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

Il presente regolamento comunale è nel rispetto

*Della legge 16 giugno 1927 n 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici;

* del Regolamento di cui al RD 26/02/1928 n 332 , di attuazione della Legge 16/06/1927 n 1766

* della legge regionale 2/09/99 n 29 riguardante provvedimenti per la salvaguardia , lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei terreni montani;

* della legge regionale 18/01/2000 n 6 "Legge forestale della Regione Molise" ;

e disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune di Miranda al fine di garantire la tutela ambientale e del paesaggio ed il recupero di agroalimentari tradizionali di cui al DM 350/1999.

La fruizione a pascolo delle terre del Comune secondo quanto stabilito dal presente regolamento risponde a prioritari interessi di preservazione degli habitat da fenomeni di degrado e di incendi ed in subordine risponde alle esigenze di adeguare gli attuali strumenti di gestione fondati sulla fida pascolo annuale in relazione alle richieste degli allevatori.

I terreni montani del Comune di Miranda, gravati da uso civico del pascolo, sono regolati dal presente regolamento , dalle disposizioni legislative in materia e dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

ART 2 : DIRITTO AL PASCOLO

Il godimento dei pascoli è riservato a coloro che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento del bestiame, tale conduzione di attività deve essere debitamente documentata.

ART 3: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

Le proprietà comunali sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle di cui alle seguenti classi :

- Pascolo
- Pascolo Cespugliato
- Pascolo Arbustivo
- Incolto produttivo
- Bosco Ceduo

Secondo l'elenco allegato al presente Regolamento.

ART 4 : ACCESSO ED USO DEL PASCOLO

Le denunce vanno effettuate nel termine fissato di anno in anno con apposito avviso , seguendo il modello messo a disposizione dall'Ente, nel quale ogni allevatore , proprietario di bestiame, dovrà indicare il numero dei capi che intende condurre sui pascoli , la specie, la località , il nome ed il cognome del custode. Il richiedente mediante il modello predetto dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

- 1- Le proprie generalità
- 2- Dichiarare la posizione di imprenditore agricolo, di azienda d indirizzo zootecnico iscritto all'ASREM
- 3- Dichiarare il numero dei capi che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie ed età, indicandoli in UBA
- 4- Dichiarare l'avvenuta applicazione del microcip (equini) e delle matricole auricolari (bovini /ovini)
- 5- Allegare alla domanda la copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari)
- 6- Allegare certificazioni sanitarie da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
- 7- Copia del versamento in soluzione unica del canone fida pascolo pagato preventivamente al rilascio d'autorizzazione sul conto corrente comunale nr 10009868 intestato a "Comune di Miranda- Servizio Tesoreria" recante come causale "Pagamento Fida Pascolo anno ____"
- 8- Dichiarazione di presa visione e accettazione delle statuizioni del presente Regolamento.
- 9- Comunicazione della data di avvio al pascolo.
Senza tali adempimenti la fida pascoli è da considerarsi illegale, il Comune non potrà concedere in alcun modo l'autorizzazione e i trasgressori saranno punibili in termini di legge.

ART 5 : CARICO MASSIMO AMMISSIBILE E UNITA' DI CARICO

Il carico di bestiame va determinato in UBA- unità di bestiame adulto tenuto conto dei seguenti indici di conversione :

1. BOVINI (OLTRE I 24 MESI DI ETA') = 1UBA A ESEMPLARE
2. BOVINI DA ALLEVAMENTO (TRA 12 E 24 MESI) = 0,50 UBA A ESEMPLARE
3. EQUINI = 1 UBA A ESEMPLARE
4. OVINI E CAPRINI = 0.25 UBA A ESEMPLARE

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tener conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è :

- 1- Pascolo /incolto produttivo = 1 UBA PER OGNI ETTARO DI SUPERFICIE;
- 2- Pascolo cespugliato /pascolo arbustivo = 1 UBA ogni 1,5 ETTARO DI SUPERFICIE;
- 3- Bosco /Bosco Ceduo (utilizzabile se non tagliato entro 7 anni antecedenti la richiesta per capi ovini/caprini) = 1 UBA ogni 2 ETTARI DI SUPERFICIE

ART 6 : AUTORIZZAZIONI E DURATA

In base alle richieste effettuate, l'Ente provvederà a rilasciare per ogni singolo allevatore le autorizzazioni alla monticazione indicando in esse, oltre al custode e al numero dei capi, anche la zona ove il bestiame deve essere condotto. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle previsioni di cui al punto 4.

Il periodo di pascolamento è previsto dal 1 Aprile al 30 Novembre e viene consentito con concessione di durata annuale.

ART 7 : DECESSI E CESSIONI DI ANIMALI

Ogni allevatore è obbligato, esibendo la relativa documentazione , a dichiarare al Comune l'avvenuta morte o cessione /vendita di capi di bestiame durante l'esercizio della monticazione. Saranno esonerati dal pagamento della fida quei proprietari di capi di bestiame morti o ceduti prima dell'immissione sui pascoli (sempre esibendo la relativa documentazione) . Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso il Comune nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto malattie nel fondo fidato.

ART 8: DIVIETI

L'esercizio del pascolo è vietato :

- a) Su tutte le aree interessate da incendi per almeno 10 anni dall'evento, salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dall'Autorità Forestali;
- b) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- c) Sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto eventualmente dall'Amministrazione;
- d) Nelle aree attrezzate ai fini ricreativi;

Obblighi al fidatario :

- e) È fatto divieto di far custodire il bestiame da persone diverse da quelle indicate nella richiesta;
- f) E' fatto divieto di avanzare richiesta di pascolo da cittadini o allevatori residenti nel Comune di Miranda per bestiame appartenenti a persone non residenti; Pertanto si rende necessaria , in assenza di P.IVA, autocertificazione in cui dichiarare la provenienza dei capi. L'inosservanza del predetto divieto, costituisce motivo di revoca della concessione di fida;
- g) E' fatto divieto di pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- h) E' fatto divieto di pascolo nelle zone affittate o vincolate;
- i) E' fatto divieto di pascolo nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto, in dette aree i fidatari dovranno garantire una fascia di rispetto di almeno metri 100.

ART 9 : TUTELA DEL PATRIMONIO

Gli allevatori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, costruire ricoveri o recinzioni se non previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico Comunale con le norme da questo stabilite. Gli eventuali danni alle strutture di qualsiasi tipo esistenti saranno perseguiti a termine di legge e i trasgressori dovranno pagare i danni quantificati dagli uffici competenti. E' fatto divieto assoluto di apportare modifiche di chiusure di strade o viottoli esistenti. E' fatto divieto inoltre ai pastori e ai conducenti di bestiame di arrecare danni alle piante .

ART 10 : RILASCIO ANTICIPATO

In caso della cessazione dell'attività o di rilascio anticipato della concessione da parte del concessionario, il comune di Miranda rientrerà nel pieno possesso del fondo consesso, ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che sia nulla dovuto al concessionario cessante. I beni riacquistati rientreranno a regime giuridico di uso civico.

ART 11 : CANONI

Il canone di fida è fissato come segue per l'anno corrente e i successivi, salvo diverse deliberazioni di Giunta Comunale negli anni successivi che potranno rivedere gli importi. Senza il pagamento dei sotto indicati canoni non è possibile rilasciare l'autorizzazione al

pascolo. Al fine consentirne il pagamento dell'esatto importo ,agli allevatori verrà assegnato in via provvisoria un documento attestante l'impegno dell'Amministrazione a cedere un determinati lotti di terreno per il pascolo successivamente al versamento della quota spettante. Decorsi 5 giorni senza che sia stato effettuato il versamento , l'Amministrazione si libera dell'impegno alla cessione e non concedere autorizzazione al pascolo.

TIPOLOGIA	IMPORTO CAPO /DURATA CONCESSIONE
Bovini adulti (24 mesi +)	8 EURO/CAPO
Bovino (12-24)	6 EURO /CAPO
Equini	15 EURO/CAPO
Ovini- Caprini	0,80 EURO/CAPO

ART 12 : SANZIONI

Per le violazioni delle statuizioni di cui all'art 8 è prevista una sanzione da euro 100 ad euro 500 per capo immesso al pascolo. Oltre eventuali denunce se trovasi in fattispecie di reati diversi.

Per le violazioni delle statuizioni di cui all'art 9 è prevista una sanzione di euro 500 oltre al risarcimento danni per quanto già espresso nel citato articolo; Oltre eventuali denunce se trovasi in fattispecie di reati diversi.

Per le violazioni di tutte le altre statuizioni è prevista una sanzione di euro 100 oltre eventuali denunce se trovasi in fattispecie di reati diversi.

Inoltre chiunque violi le disposizioni del presente regolamento , oltre a quanto esposto, sarà punito con la revoca della concessione.

ART 13 : CONTROLLI

Al controllo circa il rispetto delle presenti norme , sono demandati gli organi di Polizia Municipale, Il Corpo Forestale dello Stato, tutti coloro in possesso dei requisiti di Polizia Giudiziaria e coloro che all'uopo saranno incaricati da codesta amministrazione.

ART 14 : DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto da presente regolamento si rimanda alle norme di Polizia Forestale regionali e dello Stato e a tutte quelle in materia forestale, ambientale e sanitaria, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

ART 15 : PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato sull'albo pretorio online dell'Ente e sul sito del Comune di Miranda.

L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata dal giorno successivo alla deliberazione consiliare inerente.

Il presente articolo si compone di numero 15 articoli.